

## **AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 1000/2024;

**2. Nome del ricorrente:**

**RAINERI GIULIA MARIA (c.f. \*\*\*\*\*)**

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*;  
l'**Ufficio scolastico regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### **E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**1. Li Cavoli Angela**

**2. De Salvo Martina**

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAINERI GIULIA MARIA il 5\7\2024

A) Del Decreto prot. 21290 del 27.05.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

B) Del Decreto prot. 21670 del 29.05.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAINERI GIULIA MARIA il 18\9\2024:

A) Del Decreto prot. 32649 del 30.07.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

B) Del Decreto prot. 34138 del 08.08.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

#### **4. Sunto dei motivi del ricorso**

***1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 4 co. 4 Bando) ; Violazione dell'art. 1 co. 3 del DPR 487/1994; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ; Ingiustizia grave e manifesta.***

*Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5*

gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente (Vedi in tal senso la recentissima T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent., 22/01/2024, n. 104).

*Applicando al caso di specie i suesposti principi, non può non rilevarsi*

*come i quesiti nr. 7 e nr. 10 siano formulati in maniera tale da implicare due risposte esatte, invece di una come previsto dalla lex specialis.*

*Il quesito 10 fa un generico riferimento ad “Uno degli obiettivi di apprendimento dell’educazione fisica previsto nella sezione “il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012” senza specificare se la domanda fosse limitata solo agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria o solo a quelli al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.*

*Tale circostanza ha legittimamente indotto a ritenere che la risposta esatta dovesse essere ricercata tra tutti gli 8 obiettivi indicati nel testo emanato con il D.M. 254/2012 (sia quelli previsti al termine della classe quinta che quelli della classe terza scuola secondaria) e, quindi, sia la risposta contraddistinta dalla lett. “d” (“Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara” – unica ritenuta corretta dalla Commissione) – che quella contraddistinta dalla lett. “c” (“C. Realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi” scelta dalla ricorrente) possono ritenersi parimenti corrette.*

*Alle medesime conclusioni circa la palese contrarietà alla ratio di certezza ed univocità richieste per la legittimità dei quiz a risposta multipla predeterminata si giunge con riferimento al quesito nr. 7.*

*In questo caso veniva richiesto al candidato di completare con una delle quattro opzioni proposte la frase “Violence on and off the \_\_\_\_\_ impacts the image of both the sport and athletes as role models.” ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – sia la parola “pitch” che la parola “ground” (entrambe indicate fra le possibili risposte) possono ritenersi lessicalmente corrette e idonee a completare la frase.*

**2. Violazione del principio della par condicio concorsorum, Violazione del favor participationis, Violazione del principio di proporzionalità, Violazione dell’art. 51 Cost., Disparità di trattamento, Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**

*Il quesito nr. 8 si fonda sulle teorie contenute nel libro “Apprendimento Motorio e Prestazione” degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg, testo oggi di fatto inaccessibile per i partecipanti al concorso, per quanto meglio specificato sopra.*

*In punto di fatto è stato già osservato come la diffusione del relativo testo sia da intendersi estremamente ridotta o meglio praticamente inesistente; inserire nella prova scritta un quesito fondato su un testo rispetto al quale hanno avuto o anche solo potenzialmente hanno accesso pochissime persone costituisce una grave violazione della par condicio tra i concorrenti.*

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i candidati presenti nella graduatoria di merito per la Regione Sicilia indicati nel Decreto prot. 21670 del 29.05.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e relativa al concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito**

[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1000/2024) nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella

voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5082/2024;**

**7. Testo integrale del ricorso.**